

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 4^a e 7^a RIUNITE

(4^a - Difesa)

(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

3^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1989

Presidenza del Presidente
della 4^a Commissione permanente GIACOMETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali, ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali» (1046)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 9, 12
BOMPIANI (DC)	8
CALLARI GALLI (PCI)	7

CAPPUZZO (DC), relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione Pag. 4, 6, 10 e passim

GIAGU DEMARTINI (DC), relatore alle Commissioni riunite per la 7^a Commissione (*) 2

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 7, 9, 11 e passim

SPITELLA (DC) 6, 12

VESENTINI (Sin. Ind.) 5, 6, 7 e passim

(*) Il senatore Giagu Demartini è stato nominato relatore per la 7^a Commissione in data 16 novembre 1989, in sostituzione del senatore Fassino entrato a far parte del Governo.

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali, ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali» (1046)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito presso l'Accademia militare, la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali, ai fini del conseguimento delle lauree in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali».

Nel riprendere l'esame, sospeso nella seduta del 1^o marzo, ricordo che la discussione generale era stata dichiarata chiusa. Colgo, altresì, l'occasione per comunicare che il senatore Giagu Demartini sostituisce, in qualità di relatore per la 7^a Commissione, il senatore Fassino, chiamato all'incarico di sottosegretario per la difesa.

GIAGU DEMARTINI, relatore alle Commissioni riunite per la 7^a Commissione. Come risulta dagli atti delle precedenti sedute delle Commissioni riunite, il dibattito sul provvedimento in esame è stato abbastanza esaustivo; sono peraltro emerse preoccupazioni e prese di posizione chiare e sostanzialmente condivisibili. Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, il mancato coordinamento del testo con le disposizioni vigenti sull'ordinamento universitario. Infatti, sono stati rilevati un eccessivo automatismo nel riconoscimento degli esami, il fatto che sia stato trascurato il diploma di primo livello, l'incomprensibile ingerenza del Ministero del tesoro, anche se nella forma del concerto, e la mancata considerazione del principio dell'autonomia delle singole università nel rispetto del quale deve assumere un valore determinante il rapporto, diretto e di convenzione, tra i singoli atenei e le varie accademie militari. Nella seduta del 1^o marzo scorso si decise pertanto, su proposta del presidente della 7^a Commissione permanente, di elaborare un nuovo testo che tenesse conto di tali rilievi.

Sono state, dunque, predisposte due ipotesi di riformulazione dell'articolato. La prima è la seguente:

«Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

“1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere

dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, nonchè ai frequentatori di detti istituti sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e chimica, nonchè ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'Accademia militare e le Scuole predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma (con le modalità di cui alla presente legge).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene sulla base della corrispondenza fra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita mediante intese tra lo Stato maggiore dell'Esercito ed i consigli di facoltà delle singole università, ovvero su istanza degli interessati ai consigli di facoltà stessi, con riferimento ad apposite tabelle approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Con la medesima procedura le tabelle possono essere integrate ed aggiornate.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con programmi approvati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;

b) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'immissione nell'Accademia militare, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1;

c) che gli esami siano stati superati con giudizio favorevole unanime della commissione esaminatrice.

4. Il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'Accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1, da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi, dà diritto, ricorrendo le condizioni di cui al comma 3, almeno all'ammissione al terzo anno dei corsi di laurea indicati nel comma 1.

5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi dell'Accademia militare fra i diversi corsi, è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della forza armata».

Tale ipotesi contempla anche il seguente emendamento all'articolo 2:

«Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

“1. Le leggi 12 maggio 1959, n. 397 e 20 novembre 1971, n. 1095, restano in vigore”».

La seconda ipotesi è la seguente:

«Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

“1. Agli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito, provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1984-1985 e presso la Scuola ufficiali carabinieri, la Scuola di applicazione e la Scuola trasporti e materiali a decorrere dall'anno accademico 1986-1987, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea e di diploma delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche e attuariali e chimica, nonchè ai fini del conseguimento delle relative lauree e diplomi, gli esami superati presso l'Accademia militare e le Scuole predette nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene sulla base della corrispondenza delle materie di ciascun corso con le materie incluse negli ordinamenti didattici dei relativi corsi di laurea e di diploma, individuata mediante intese fra lo Stato maggiore dell'Esercito e le singole università, con riferimento a tabelle indicative, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della difesa e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Con la medesima procedura le tabelle possono essere integrate ed aggiornate.

3. Il riconoscimento di cui al comma 1 è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, con programmi approvati dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;

b) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'immissione nell'Accademia militare, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi di laurea di cui al comma 1.

4. Il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'Accademia militare e le altre scuole di cui al comma 1 dà diritto, in presenza delle condizioni di cui al comma 3, almeno all'ammissione al terzo anno dei corsi di laurea coerenti con i corsi di cui al comma 1.

5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi dell'Accademia militare fra i diversi corsi, è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della forza armata”».

Queste sono le due ipotesi proposte che, a mio avviso, sostanzialmente si equivalgono, pur presentando delle differenze.

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione.* Signor Presidente, come ha già detto il relatore per la 7^a Commissione, i due testi sostanzialmente si equivalgono. Vi sono però alcune differenze

che vorrei sottolineare. Anzitutto, nella prima ipotesi la corrispondenza è stabilita mediante intese tra lo Stato maggiore dell'Esercito ed i consigli di facoltà.

Inoltre, nella prima ipotesi, il riconoscimento degli esami superati è subordinato anche al giudizio favorevole unanime della commissione esaminatrice, come previsto al punto c) del comma 3.

La terza differenza riguarda l'articolo 2, laddove si precisa, sempre nella prima ipotesi, che le leggi 22 maggio 1959, n. 397, e 20 novembre 1971, n. 1095, restano in vigore.

In particolare, per quanto riguarda la condizione di cui al suddetto punto c), vorrei far presente che tale previsione porterebbe alla situazione anomala di avere un regime diverso rispetto a quello attualmente in vigore per il riconoscimento del biennio di ingegneria, per il quale tale requisito non è richiesto. Quindi, occorre valutare attentamente questo punto.

A parte il fatto che la normativa stabilisce che deve essere superato l'esame, introdurremmo una limitazione che potrebbe essere anche oggetto di contenzioso. La preoccupazione deriva dalla considerazione che il professore titolare potrebbe essere messo in minoranza dai membri militari, che sono due. Questa limitazione, a mio avviso, non ha ragione di essere, anche perchè l'esperienza maturata in questi anni ha dimostrato che sempre gli assistenti militari si sono adeguati al giudizio del professore ordinario titolare dell'insegnamento della materia.

Quanto poi all'articolo 2, la formulazione proposta tocca un punto un po' delicato. Con tale norma si vuole dire che resta valido quanto già acquisito per quel che concerne il biennio di ingegneria, cioè la situazione già di favore dell'automatico riconoscimento delle materie del biennio, e la situazione particolare della Guardia di finanza, che non può essere oggetto di esame da parte nostra, non avendo noi alcuna competenza in merito ai problemi dell'insegnamento e della formazione della Guardia di finanza. Però, il provvedimento relativo a quest'ultima, cioè la legge n. 1095 del 1971, riguardava anche l'Arma dei carabinieri per la parte concernente gli studi giuridici e di economia e commercio. Quindi, in questo caso bisognerebbe fare una precisazione, premettendo, ad esempio, le parole: «Fermo restando quanto stabilito per la Guardia di finanza»; non essendo, secondo me, accettabile che in una legge si precisi che resta in vigore una legge precedente, bisogna precisare per quale parte quest'ultima resti in vigore.

Comunque, svolte queste osservazioni, ritengo si possa adottare, come testo base, la prima delle due ipotesi, più rispondente, a mio avviso, alle esigenze degli interessati, sempre che dalla discussione emerga una convergenza sull'opportunità di eliminare la condizione fissata al punto c) e che nella formulazione del provvedimento siano salvaguardati i diritti già acquisiti per quanto riguarda il biennio di ingegneria e la specificità della normativa relativa alla Guardia di finanza, allineando i carabinieri con l'Esercito, in modo da far perdere loro quel vantaggio che hanno adesso dell'automatico riconoscimento delle materie sulla base della legge del 1971.

VESENTINI. Signor Presidente, sono d'accordo con il senatore Cappuzzo in ordine alla prima ipotesi, con alcune osservazioni, però,

che potranno poi essere eventualmente trasformate in proposte emendative.

Vorrei anzitutto chiedere chiarimenti. Il primo riguarda il comma laddove si fa riferimento ai «frequentatori» dei corsi: cosa si intende esattamente con questo termine? Nelle università, infatti, il frequentatore è chi è presente nell'aula; sarebbe quindi grave che si riconoscessero titoli a frequentatori intesi in questo senso. Cosa significa nell'Accademia militare questo termine?

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione.* Nell'Accademia militare la frequenza è obbligatoria.

SPITELLA. Nella mia intenzione, la differenza consisteva nel fatto che i frequentatori erano coloro che avevano seguito una parte dei corsi, ma non avevano completato il corso nel suo insieme. Però, secondo me, può anche essere eliminato.

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione.* Se un allievo rinuncia a proseguire, acquisisce comunque dei diritti con riferimento alle materie seguite.

VESENTINI. Occorrerebbe precisare meglio cosa si intenda per «frequentatori» dei corsi.

Per quanto riguarda il comma 2, sarebbe opportuno, a mio avviso, eliminare il riferimento ad apposite tabelle per definire le corrispondenze curriculari, cassandone la parte finale. Non ritengo, infatti, che presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica vi siano organismi tecnici (credo, peraltro, che lo stesso sottosegretario Saporito possa darmene conferma) in grado di elaborare tali tabelle; pertanto, questa previsione sarebbe tecnicamente inattuabile. Si potrebbe fare riferimento al Consiglio universitario nazionale, esso, tuttavia, nella sua struttura attuale non ha rappresentanze disciplinari. Il sistema elettorale è diverso. Esistono i comitati tecnici consultivi del Consiglio universitario nazionale che hanno determinate competenze; in base alla legislazione vigente, però, non hanno la facoltà di esprimere pareri se non per quanto concerne i finanziamenti per la ricerca. È quindi tecnicamente impossibile predisporre queste tabelle. Pertanto, il comma 2 dovrebbe essere così formulato: «Il riconoscimento di cui al comma 1 avviene sulla base della corrispondenza fra gli esami previsti dal piano di studi dei suddetti istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita mediante intese tra lo Stato maggiore dell'Esercito ed i consigli di facoltà delle singole università ovvero su istanza degli interessati». Così facendo non si limiterebbe la libertà di azione delle accademie e degli interessati? Le tabelle, difatti, potrebbero costituire un ulteriore vincolo.

Per quanto concerne il comma 3, alla lettera c) occorrerebbe, a mio avviso, prevedere che le commissioni giudicatrici siano composte e svolgano le loro funzioni secondo le norme vigenti per l'università. Potranno sì esistere dei componenti militari delle commissioni stesse;

essi, tuttavia, dovranno avere quanto meno la qualifica di «cultori della materia», in modo che vi siano interlocutori adeguati.

Per quanto concerne il comma 4, non posso non esprimere delle perplessità, in quanto mi sembra che le previsioni in esso contenute contrastino con l'articolo 9 del Regolamento degli studenti universitari, in base al quale: «Il Rettore o direttore dell'Università o Istituto ove lo studente si trasferisce, provvede alla determinazione dell'ulteriore svolgimento della carriera scolastica, udito il parere del Consiglio della Facoltà competente, e ne dà notizia per iscritto all'interessato, salva a questi la facoltà di ricorrere ai sensi dell'articolo 151, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore». Tra l'altro, il riferimento a tale norma può essere maggiormente garantista per gli allievi delle accademie, in quanto permette anche l'appello contro le decisioni dei rettori.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. L'equivalente del rettore è il direttore dell'accademia.

VESENTINI. Il riconoscimento della validità degli esami superati presso l'accademia spetta al rettore.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. A quale rettore?

VESENTINI. Al comma 2 si prevede che il riconoscimento avviene sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi degli istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto e che tale corrispondenza è stabilita mediante intese tra lo stato maggiore dell'Esercito ed i consigli di facoltà delle singole università. Si tratterà quindi dei presidi delle singole facoltà interessate. Occorre coordinare meglio il secondo ed il quarto comma, in quanto sembra che il riconoscimento sia effettuato dal direttore dell'accademia anziché dal rettore.

CALLARI GALLI. Premesso che mi associo alle osservazioni del senatore Vesentini, desidero sottolineare, innanzitutto, la necessità di chiarire che il riconoscimento degli esami deve essere effettuato secondo le norme vigenti sull'ordinamento universitario, nel pieno rispetto delle competenze dei rettori. Ciò è in linea con l'autonomia delle università; pertanto, prevedere tabelle generali di convenzione mi lascia piuttosto perplessa. Se fossimo rimasti al testo originario del provvedimento, avrei proposto che la corrispondenza curricolare a seguito di convenzioni con le scuole e le accademie militari fosse stabilita autonomamente dalle università. Avrei dunque proposto di fare riferimento alle convenzioni in modo tale da ribadire l'accordo; tuttavia, avrei lasciato ai consigli di facoltà autonomia nella definizione di afferenze curricolari.

Il comma 4 dell'articolo 1 mi lascia perplessa laddove fa riferimento all'ammissione almeno al terzo anno di corso. Penso, infatti, che nello spirito dell'autonomia possa accadere che certi insegnamenti,

così come vengono impartiti, una volta superate le prove possano anche dare diritto all'ammissione ad un anno di corso superiore al terzo. Dobbiamo però lasciarlo stabilire alle singole università e alle convenzioni; non è detto che debba essere necessariamente il terzo anno: potrebbe anche trattarsi del secondo.

Quindi, in un certo senso il mio è un invito a formulare la legge in modo che rispecchi anche la modularità e le differenze che si possono attuare all'interno dei corsi di studio nelle diverse accademie e scuole militari.

Quanto alla previsione relativa al superamento dell'esame con giudizio favorevole unanime, almeno in base alle informazioni che ho raccolto (evidentemente possiamo avere informazioni diverse), mi risulta che questo non è sempre così. Quindi, proprio per questa esigenza di adeguamento a norme generali, il parere delle Commissioni dovrebbe essere favorevole perchè mi sembra che ciò rientri nell'approvazione degli esami universitari così come avviene in tutti i corsi di studio. Ritengo, pertanto, che occorra insistere sul fatto che il giudizio debba essere unanime.

BOMPIANI. Anch'io ritengo che sia preferibile la prima delle due ipotesi per molti aspetti e che quindi si possa accogliere come testo base.

Condivido comunque le osservazioni espresse dai senatori Vesentini e Callari Galli per quanto riguarda il termine «frequentatori». Anch'io sarei dell'avviso di sopprimerlo perchè in fondo oggetto del comma 1 sono gli esami superati e non la frequenza, per cui i frequentatori che non hanno superato esami non sono evidentemente destinatari della normativa. Saranno poi le accademie a regolare la questione della frequenza e a stabilire se, ad esempio, alcuni mesi di anno accademico possono essere eventualmente recuperati in qualche modo. Ripeto, oggetto del comma 1 sono gli esami superati, quindi parlare di «frequentatori» potrebbe determinare equivoci.

Avrei invece alcune perplessità su quanto proposto dai senatori Vesentini e Callari Galli circa la soppressione del riferimento ad apposite tabelle per la definizione della corrispondenza fra le materie. Giustamente si sostiene che non vi è organo tecnico nei due Ministeri interessati che possa provvedere a questo, ma nulla vieta che si istituisca un'apposita commissione di esperti che elabori tali tabelle di riferimento, verificando i *curricula* adottati dalle accademie militari e quelli delle università sulle specifiche materie. Infatti, nessuno ci garantisce che non vi siano sfasature. Probabilmente, già attualmente, di fatto, i programmi saranno stati omologati in larga misura, ma potremmo trovarci di fronte a differenze rilevanti. Inoltre, l'omologazione serve anche ad evitare, a mio parere, la possibile rincorsa di accordi diretti tra singole facoltà universitarie da una parte e accademie militari dall'altra, che potrebbe anche «giocare al ribasso» e non al rialzo della qualità. Quindi, un elemento di equilibrio potrebbe essere rappresentato proprio da tabelle di riferimento, piuttosto ampie, elaborate in sede centrale: ciò eviterebbe gli effetti distorsivi che potrebbero derivare dagli accordi diretti tra le accademie e le università. Circa l'ipotesi di modifica proposta per il comma 4, sono anch'io del parere che sia

necessario un miglior collegamento con le disposizioni contenute nel comma 2. Si potrebbe ad esempio dire: «Con riferimento a quanto previsto al comma 2, il riconoscimento della validità degli esami», e proseguire poi con il testo.

Per quanto riguarda il comma 3, proporrei di inserire la parola «inoltre» dopo le parole: «Il riconoscimento di cui al comma 1 è subordinato...», per collegare le condizioni previste nella norma precedente e quelle enunciate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che sono ulteriori classificazioni delle condizioni necessarie.

PRESIDENTE. A questo punto, vorrei dare la parola ai rappresentanti del Governo affinché esprimano il loro parere sulle ipotesi di riformulazione dell'articolo 1.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica. Il Governo ha alcune preoccupazioni che ritiene opportuno far conoscere alle Commissioni.

Pur apprezzando lo sforzo compiuto per offrire una pluralità di soluzioni, per il medesimo obiettivo comunque, nel tentativo di rispettare i principi della autonomia degli studi universitari e di dare nel contempo valenza di livello universitario agli istituti militari, vi sono alcune considerazioni da tenere presente ai fini delle decisioni da adottare.

Nel testo originario si partiva dalla esigenza prevalente di affermare il principio che il riconoscimento degli esami sostenuti nelle accademie avvenisse secondo principi generali validi per tutto il territorio nazionale. Infatti, si dava rilievo preminente alle tabelle nazionali che costituivano i parametri di riferimento. I testi che vengono proposti fanno prevalere invece l'indicazione data nel suo parere dalla Commissione affari costituzionali. Bisogna stare attenti però perché va rispettato il principio di uguaglianza. Si individua quindi una soluzione che può essere accettata, ma i pericoli vanno posti in evidenza.

Di solito, quando si tratta di questa materia, sono le strutture nazionali, i ministeri interessati, che si rendono garanti per tutti gli istituti e accademie militari e per tutte le università. Questo è stato sempre tenuto presente, e i membri della 7^a Commissione sanno bene che l'equipollenza viene fatta a livello di ministero e non di università; invece nei testi proposti dovrebbe avvenire a livello di stato maggiore dell'Esercito, da una parte, e di singole università dall'altra; non più quindi a livello di ministeri, che garantiscono tutti, ma di altre strutture, con il pericolo che le intese potrebbero essere diverse con le varie università, violando così il principio di uguaglianza: ad esempio, l'università di Catania potrebbe concordare con lo stato maggiore dell'Esercito un'equipollenza, ma ne potrebbe essere concordata una diversa con l'università di Torino o di Trieste.

Come trovare, allora, una soluzione che contemperi le diverse esigenze e che dia certezza del diritto a coloro i quali hanno il medesimo stato giuridico? Se non si vogliono prevedere tabelle, nel rispetto dell'autonomia delle università, troviamo allora una formulazione in base alla quale le intese tra accademie e università (la senatrice Callari Galli ha parlato di una convenzione) siano adottate con decreto

del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (il quale si renderebbe altresì garante dell'uniformità delle equiparazioni), di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Consiglio nazionale universitario. Tale è la modifica che il Governo propone di introdurre al comma 2 dell'articolo 1.

Condivido l'esigenza, manifestata dal senatore Vesentini, che le commissioni giudicatrici delle accademie abbiano i medesimi requisiti di quelle delle università. Ritengo, inoltre, necessaria una norma transitoria che garantisca comunque le legittime aspettative degli ufficiali che intendono avvalersi dei benefici di cui alla legge n. 1095 del 1971, assicurando loro il riconoscimento dei diritti acquisiti a titolo personale al momento dell'entrata in vigore della legge.

CAPPUZZO, relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione. Per quanto concerne l'articolo 1, il riferimento ai «frequentatori» degli istituti è inteso a salvaguardare i diritti acquisiti da coloro che non riusciranno ad ottenere il grado di ufficiale per aver rinunciato a proseguire gli studi. Sarebbe, infatti, penalizzante per essi, dopo aver frequentato l'accademia ed aver acquisito titolo per un riconoscimento, vedersi esclusi. È dunque una misura di tutela da introdurre nel provvedimento.

Per quanto riguarda le tabelle, esse sono riferite a materie che non hanno una finalità bivalente. In altri termini, si sono volute inserire, nei corsi tenuti dalle accademie, materie che talvolta non hanno nulla a che fare con le finalità proprie della preparazione militare proprio per consentire l'acquisizione di un diploma di laurea in assenza di un diploma di laurea in «scienze militari». Le materie cosiddette bivalenti devono essere definite dal comando dell'accademia e si deve garantire il riconoscimento dei relativi esami. Il punto di partenza deve essere l'elenco delle materie obbligatorie. D'altra parte, questa preoccupazione era già presente al legislatore nel 1959, quando all'articolo 2 delle norme relative al biennio di ingegneria stabilì gli insegnamenti da impartire ai fini dell'impiego nell'artiglieria. Ritengo, dunque, che l'assenza di tabelle metterebbe in una difficile situazione il comando dell'accademia, in quanto si richiederebbe un sacrificio per il superamento di esami che non verrebbero poi riconosciuti. Sarebbe una «beffa». Vogliamo invece portare i giovani alle soglie della laurea, facendo in modo che nei quattro anni (due di accademia e due di applicazione) pervengano al completamento degli studi. Tra l'altro, potrebbero anche aprirsi dei contenziosi.

L'altro obiettivo che le accademie perseguono è quello di non prevedere un contenzioso diretto degli interessati con le singole università, accentrando, al loro livello, la difesa degli interessi dei frequentatori degli istituti. L'accademia vuole quindi essere l'interlocutore unico che si fa carico della preparazione dei giovani. Non è detto, peraltro, che essi debbano laurearsi subito; possono anche riprendere gli studi dopo qualche anno. Si deve quindi garantire che non vi sia frammentazione dell'azione, ma che vi sia invece un interlocutore unico nel comando dell'accademia, che si faccia carico anche della tutela di determinati interessi. In questa prospettiva, mi permetto di insistere (anche sulla base delle indicazioni del rappresentante del Governo) nel proporre di ricercare una maniera idonea per definire le tabelle.

Per quanto concerne la lettera *c*) del comma 3 dell'articolo 1, mi sembra assurda l'introduzione, per i soli frequentatori dei corsi delle accademie, di un'ingiusta limitazione. Ne propongo, pertanto, l'eliminazione.

In ordine, poi, ai diritti acquisiti, devo precisare che la Guardia di finanza non può essere interessata da un provvedimento adottato dalla Commissione, perchè dipende da un'amministrazione diversa ed esula dalla nostra competenza. Occorrerebbe, quindi, adottare, all'articolo 2, una formulazione che faccia salva la peculiarità della normativa relativa al personale della Guardia di finanza.

Riaprire il discorso dell'Accademia di Modena e dell'Applicazione di Torino con riferimento al biennio di ingegneria renderebbe più complesso il lavoro dei due istituti. È comunque necessario salvaguardare i diritti acquisiti relativamente a tale biennio. Credo di non avere altre osservazioni da fare, e ritengo di aver risposto ad alcuni quesiti che erano stati sollevati in precedenza.

Quindi, insisto per l'eliminazione del punto *c*) dell'articolo 1 nella prima ipotesi al nostro esame e per la salvaguardia di diritti già acquisiti per il biennio di ingegneria.

VESENTINI. Signor Presidente, devo dire che ora è stato chiarito cosa si vuole intendere con il termine «frequentatori», e sembra che sia stata anche chiarita l'inadeguatezza delle espressioni; infatti, con il termine «frequentatori» si intendono quegli studenti che, dopo aver seguito e sostenuto gli esami presso le accademie e le scuole militari, non hanno ultimato gli studi per un qualsiasi motivo. Noi conveniamo con questo significato.

Per quanto riguarda il secondo punto, mi rendo conto dei problemi sollevati dal senatore Cappuzzo, e penso che si possa trovare una soluzione e preparare in tal senso un emendamento. In alternativa, potremmo anche aderire alla proposta avanzata dal sottosegretario Saporito, e ciò assorbirebbe anche il comma 4 dell'articolo 1. Infatti, mi è parso di capire che questo emendamento renderebbe superfluo lo stesso comma 4.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Certo, senza alcun dubbio.

VESENTINI. Per quanto riguarda il punto *c*), mi rendo conto della delicatezza di questo meccanismo, e in particolare del giudizio dei singoli. A tal proposito suggerirei di fare un richiamo generico al fatto che la commissione giudicatrice deve rispondere ai requisiti delle commissioni d'esame universitarie.

Per quanto riguarda l'articolo 2, sarei d'accordo nel formulare una norma transitoria che venisse incontro alle preoccupazioni espresse dal senatore Cappuzzo.

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione*. Vorrei chiedere al rappresentante del Governo un chiarimento sulla costituzione della commissione.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il comma 2 dell'articolo 42 del Regolamento degli studenti recita: «Le Commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, e un libero docente o cultore della materia».

CAPPUZZO, *relatore alle Commissioni riunite per la 4^a Commissione*. L'esigenza di chiarezza deriva anche dalla particolarità di certe materie, quali scienza delle costruzioni o resistenza dei materiali con particolare riferimento a fini militari, come diceva prima il senatore Bompiani.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi pare di capire che sostanzialmente vi è un largo consenso sulla prima ipotesi, ma ci sono anche delle diversità di interpretazione per quanto riguarda il contenuto di alcuni passaggi del testo al nostro esame.

Quindi, due sono le strade che possiamo percorrere: o iniziamo ad esaminare analiticamente questo testo verificando la possibilità di ricercare un consenso unanime, oppure sospendiamo la seduta per consentire ai Gruppi di predisporre un testo unitario.

VESENTINI. La seconda soluzione mi sembra la più opportuna; siamo già vicini ad un'intesa.

SPITELLA. Credo che si sia fatto un buon lavoro; infatti, le differenze ormai sono minime. Propongo, pertanto, di aggiornare i nostri lavori per cercare di definire le ultime questioni.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io opportuno un rinvio della discussione, per consentire ai Gruppi di predisporre, ove possibile, un testo unitario.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI